



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Contenzioso

Numero 116 Settoriale del 19/06/2026

Numero 525 Reg. Generale del 19/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI RICORRENTE IN ESITO A SENTENZA N. 3051/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LECCE – SEZ. LAVORO – NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. RG. 1932/2022

L'anno 2026 il giorno 19 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- questo Ente nel periodo 6 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011 è stato oggetto di verifica amministrativa - contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che ha interessato la gestione giuridica ed economica del personale per l'arco temporale 2004-2009;

- Detta verifica amministrativa contabile ha indicato vari rilievi e criticità rispetto alle quali invitava l'Ente ad assumere adeguate iniziative; in particolare per quel che attiene invece le *progressioni orizzontali* le osservazioni formulate nel referto ispettivo si sono fondate sull'affermazione che l'istituto è *stato utilizzato più volte per la quasi totalità del personale in servizio, in contrasto con il carattere premiante e selettivo voluto dal legislatore (art.5 CCNL 31.3.99) e secondo quanto espresso dall'ARAN con il parere 399 5D3*;

- il 20 ottobre 2010, la Giunta Comunale autorizzava il Segretario generale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo annualità 2010 che conteneva peraltro la previsione e stanziamento delle risorse economiche finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria; in detto accordo decentrato veniva prevista nello specifico l'attribuzione del beneficio al 60% del personale in servizio; con successiva determinazione del Segretario generale, la n. 430 del 2010 veniva attribuito in concreto il beneficio economico a seguito della procedura di selezione prevista dal contratto decentrato nel frattempo sottoscritto definitivamente dalla delegazione trattante.

- Successivamente l'Amministrazione, nel prendere atto della Relazione predisposta dagli Ispettori del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle conseguenti contestazioni, sospendeva in via cautelare con primo provvedimento del Segretario generale n. 219 del 7 giugno 2011 l'erogazione delle somme per la progressione economica già effettuata con decorrenza 01.01.2010; con una serie di ulteriori provvedimenti la predetta sospensione veniva prorogata e con determinazione n. 209 del 15 maggio 2013 si confermava la proroga sino a nuove disposizioni risolutive.

Dato atto che è pervenuto ricorso da parte di dipendente di questo Ente e più precisamente:

Ricorso per s.r.l. **Marsigliante Rita**, rappresentata e difesa dall' avv. Gianluigi Manelli, notificato ai sensi della legge 53/ 94 in data 28.04.2022;

il giudizio è iscritto al n. R.G. 1932/2022 ed assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Gustapane; la ricorrente chiede al Giudice del lavoro accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Veglie ha disposto *la sospensione dell'erogazione delle somme per la progressione orizzontale effettuata con decorrenza 01/01/2010 e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dipendente a fruire del beneficio connesso alla progressione orizzontale conseguita giusta determinazione dirigenziale n. 430/2010, ove occorre previa disapplicazione della determina n. 219/11 e di quelle successive sino all'adozione della determinazione n.209/13.....*

Il giudizio iscritto al n. r.g. 1932/2022 nel quale il Comune è regolarmente costituito - si è concluso con sentenza ex art. 127 ter c.p.c., n.3051/2025, che accoglie parzialmente il ricorso nella misura che segue:

dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere i benefici economici connessi alla progressione orizzontale conseguita con decorrenza dal 01.01.2010 con condanna del Comune di Veglie al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1.12.2026 al 30.11.2018 oltre interessi di interessi legali o di rivalutazione monetaria se maggiore, sino al soddisfo e regolarizzazione posizione assicurativa. Spese compensate.

Richiamata la proposta di deliberazione n. 32/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto, ai sensi dell'Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di 6888,70, in virtù del dispositivo della succitata sentenza;

Dato atto che la ricorrente in commento è cessata dal servizio a far data 30.11.2018; pertanto la quantificazione della sorte capitale a titolo di è limitata esclusivamente al periodo compreso dal 4.04.2017(decorrenza giuridica) e il 30.11.2018 (cessazione del rapporto);trattandosi di credito certo liquido ed esigibile maturato in costanza di rapporto di lavoro , la somma complessiva comprende oltre alla sorte capitale e ai relativi oneri riflessi , gli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo(31 maggio 2026) ;

Effettuati pertanto i conteggi relativi alle somme da corrispondere virtù del dispositivo della sentenza 3051/2025 quantificati in € 4752,36 per sorte capitale a titolo di differenze retributive, € 600,33 per interessi legali come da sentenza; gli oneri riflessi sono pari ad € 1131,06 e IRAP per € 403,95;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle somme precisate ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di impegnare, liquidare e pagare** in favore della ricorrente **Marsigliante Rita** giusta proposta di deliberazione di C.C. n.32/2026, immediatamente esecutiva, di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivante da sent. n. 3051/2025 resa dal Trib. Di Lecce – Sez. Lavoro la somma di € € 4752,36 a titolo di differenze retributive, € 600,33 per interessi legali come da sentenza; gli oneri riflessi sono pari ad € 1131,06 e IRAP per € 403,95;

2. **Di porre l'onere della** complessiva spesa pari ad € 6887.70, sul cap. 252.1 bilancio previsione 2026/2028, corrente esercizio finanziario, ove trova la necessaria disponibilità;

3. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	1				252	1	6887,70	1005	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
252	2026	1005	2026	0		DIVERSI	6887,70

Veglie, lì 19/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1026

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 22/06/2026 al 07/07/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.